



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 novembre 2011:*

**LEGGE 28 NOVEMBRE 2011 N.184**

**MODIFICA ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2010 N.194, VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E VARIAZIONI AI BILANCI DI PREVISIONE DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

**Art.1**

L'articolo 14 della Legge 22 dicembre 2010 n. 194 è così modificato:

*“Art.14  
(Ripartizione fondi di riserva)*

Al Congresso di Stato è attribuita la facoltà di ripartire, con propria deliberazione, nei pertinenti capitoli e fra i fondi medesimi gli stanziamenti di cui ai capitoli 1-3-2470 “Fondo di riserva per spese impreviste”, 1-3-2480 “Fondo di riserva per spese obbligatorie” e 1-3-2490 “Fondo di intervento” e di riportare negli esercizi successivi, previo loro impegno e destinazione, le disponibilità non utilizzate.”.

**Art.2**

L'articolo 26 della Legge 22 dicembre 2010 n. 194 è così modificato:

*“Art.26  
(Contributo in conto interessi per credito agevolato straordinario a sostegno delle attività economiche)*

Ai sensi dell'articolo 9 della Legge 3 agosto 2009 n. 109 sul Cap. 2-5-7227 "Contributi in conto interessi e in conto canoni per Credito Agevolato straordinario a sostegno delle attività economiche (Legge n.109/2009)" è stanziato per l'esercizio 2011 l'importo di €1.000.000,00.”.

### **Art. 3**

L'articolo 39 della Legge 22 dicembre 2010 n. 194 è così modificato:

"Art.39  
(*Mutuo a pareggio*)

E' autorizzata l'accensione di un mutuo a pareggio del disavanzo di Bilancio per l'esercizio 2011 fino all'importo di €51.205.081,70."

### **Art. 4**

L'articolo 64 della Legge 22 dicembre 2010 n. 194 è così modificato:

"Art.64  
(*Assegnazione di fondi destinati allo sviluppo di accordi con operatori economici del settore turistico e alla costituzione di un Istituto per l'Arte*)

Nell'ambito dello stanziamento previsto sul capitolo 1-7-4040 "Promozione e programmazione turistica", potranno trovare imputazione anche gli oneri relativi:

- alle attività di incentivazione dello sviluppo di specifici accordi commerciali con operatori economici del settore turistico, quali fee commerciali, spese promozionali e pubblicitarie, servizi di intermediazione, rapporti di consulenza, compensi forfettari e a presenza, offerte di ospitalità, partecipazione a fiere e manifestazioni ed ogni e qualsiasi altro servizio possa manifestarsi utile al raggiungimento dello scopo, favorendo la presenza della destinazione San Marino sui principali mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra-europei;
- alla costituzione di un Istituto Sammarinese per l'Arte, che si configuri come ente di diritto privato a compartecipazione di maggioranza pubblica, al fine di sviluppare sul territorio eventi legati all'arte direttamente finalizzati ad accrescere l'offerta turistica."

### **Art. 5**

Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 81 della Legge 22 dicembre 2010 n. 194 sono così sostituiti:

"Sul capitolo 2-4-6435 denominato "Fondo per interventi finalizzati al risparmio energetico, idrico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al contenimento delle fonti di inquinamento" è previsto per l'esercizio finanziario 2011 uno stanziamento di €440.000,00 teso a finanziarie:

- a) gli incentivi previsti all'articolo 2, comma 1, del Decreto Delegato 21 settembre 2009 n. 128;
- b) i sovraccosti di cui all'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n. 89 e successive modifiche sostenuti dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici;
- c) gli ulteriori costi ed oneri finalizzati ad interventi connessi al risparmio energetico ed idrico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla Legge 7 maggio 2008 n.72 e relativi decreti delegati attuativi.

Una quota pari all'1% dei proventi derivanti all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) dalla fornitura di energia elettrica e gas consumati dagli utenti è destinata al pagamento delle tariffe incentivanti di cui al Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.92. A tal scopo, l'A.A.S.S. accantona su specifico capitolo di spesa del proprio Bilancio la predetta somma che, anche qualora non utilizzata nell'esercizio finanziario 2011, dovrà essere impegnata e portata a residuo negli esercizi finanziari successivi per finanziare gli incentivi di cui al Decreto Delegato n.92/2009, al fine di raggiungere gli obiettivi di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare fissati dall'articolo 10 del medesimo decreto delegato e successive modificazioni.

Ai fini di cui al precedente comma, l'A.A.S.S. potrà adeguare gli stanziamenti in entrata e in uscita previsti negli specifici capitoli del proprio Bilancio nel rispetto dell'equilibrio del bilancio ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30."

## Art.6

Il disavanzo delle gestioni pensioni Artigiani e Commercianti, così come da risultanze contabili del Rendiconto Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per l'esercizio 2011, verrà ripianato attraverso un prelievo straordinario dal Fondo comune di riserva di rischio istituito dalla Legge 11 febbraio 1983 n. 15.

Il Governo è impegnato ad individuare in accordo con le Organizzazioni Sindacali le modalità attraverso le quali attuare il rifinanziamento del Fondo comune di riserva di rischio di cui al comma precedente, sino alla concorrenza dei prelievi operati ai sensi del presente articolo e degli ulteriori eventuali prelievi futuri a copertura del disavanzo delle gestioni dei fondi pensione.

Il rifinanziamento di cui al comma precedente dovrà avvenire a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 ed entro un massimo di 5 anni fatto salvo in ogni caso il rifinanziamento entro l'esercizio finanziario 2017 di almeno il 50% dell'ammontare complessivo dei prelievi effettuati a sensi del comma precedente.

In ragione di quanto precede il Bilancio dello Stato concorre al finanziamento degli interventi a carico del Fondo Comune di Riserva di Rischio previsti al comma 2 dell'articolo 90 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e all'articolo 45 della Legge 18 dicembre 2003 n.165 nei casi di insufficienza di risorse finanziarie sul predetto Fondo.

## Art.7

Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Delegato 22 luglio 2011 n. 111 è istituito il capitolo 1-3-2407 "Contributo al Fondo di Garanzia dei Depositanti – Decreto Delegato n. 111/2011" con uno stanziamento per il corrente esercizio finanziario di €5.000.000,00.

## Art.8

Ai sensi dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del Congresso di Stato n. 12 dell'11 ottobre 2011, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 - Allegato "A" - di cui all'articolo 1 della Legge 22 dicembre 2010 n. 194, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate tributarie	€432.218.100,00
Titolo 2-Entrate extratributarie	€ 73.093.258,82
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali	€ 5.011.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui	€ 51.205.081,70
Titolo 5-Partite di giro	€ 31.874.331,03
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€593.401.771,55</b>
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€509.472.254,47
Titolo 2-Spese in conto capitale	€ 43.855.363,76
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€ 8.199.822,29
Titolo 4-Partite di giro	€ 31.874.331,03
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€593.401.771,55</b>

## Art. 9

Ai sensi della Legge 26 novembre 1980 n. 88 e del Decreto 31 gennaio 1984 n. 12, su conforme delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'A.A.S.F.N. n.2 del 27 settembre 2011 è autorizzata la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 dell'Azienda

medesima - Allegato "B"- di cui all'art.2 della Legge 22 dicembre 2010 n. 194, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 5.206.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€ //
Titolo 3-Movimenti <i>di capitale</i>	€ //
Titolo 4-Contabilità speciale	€ 17.455.000,00
Titolo 5-Partite <i>di giro</i>	€ 986.200,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€ 23.647.200,00</b>
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Uscite correnti	€ 4.006.000,00
Titolo 2-Uscite <i>in conto capitale</i>	€ 50.000,00
Titolo 3-Movimenti <i>di capitale</i>	€ 1.150.000,00
Titolo 4-Contabilità speciale	€ 17.455.000,00
Titolo 5-Partite <i>di giro</i>	€ 986.200,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€ 23.647.200,00</b>

#### Art.10

Ai sensi della Legge 26 novembre 1980 n. 88 e del Decreto 29 Dicembre 1983 n. 109, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.P. n.1 del 7 settembre 2011, è autorizzata la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 dell'Azienda medesima - Allegato "C" – di cui all'art. 3 della Legge 22 dicembre 2010 n. 194, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 27.838.000,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€ 24.100,00
Titolo 4-Contabilità speciali	€ 1.000.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 13.148.000,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€ 42.010.100,00</b>
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 10.730.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€ 16.840.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale	€ 292.100,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€ 1.000.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 13.148.000,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€ 42.010.100,00</b>

#### Art. 11

Ai sensi della Legge 26 novembre 1980 n. 88 e del Decreto 29 dicembre 1981 n.112, su conforme delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'A.A.S.S. n.103 del 12 settembre 2011, è autorizzata la Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011 dell'Azienda medesima, che prevede variazioni di pari importo fra capitoli all'interno del Titolo 2 – Movimenti di capitale – Spese in conto capitale. Variazione che non comporta modifiche al totale dei titoli dello stato previsionale dell'Entrata e dell'Uscita dello schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011 - Allegato "D" – di cui all'art. 4 della Legge 22 dicembre 2010 n. 194.

## Art.12

Ai sensi della Legge 31 ottobre 1985 n. 127 e della Legge 24 settembre 2004 n. 122, l'Università degli Studi, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione n.12 del 25 agosto 2011, è autorizzata ad assestare il proprio bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - Allegato "G" - di cui all'art.7 della Legge 22 dicembre 2010 n. 194, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrata ordinaria	€3.640.000,00
Titolo 2-Entrata straordinaria	€2.307.025,00
Titolo 3-Entrata in conto capitale	€ 218.700,00
Titolo 4-Partite di giro	€ 550.000,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€6.715.725,00</b>
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€6.015.725,00
Titolo 2-Spese conto capitale	€ 150.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€ 550.000,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€6.715.725,00</b>

## Art.13

L'imposta addizionale straordinaria IGR, o addizionale, è dovuta da tutti i contribuenti, fiscalmente residenti in territorio ed è calcolata nella misura del 15% dell'imposta netta dovuta dagli stessi per l'esercizio fiscale 2010.

Per imposta netta dovuta si intende l'imposta, applicata sull'imponibile fiscale al netto degli abbattimenti e delle passività deducibili, che risulta dopo l'applicazione delle eventuali detrazioni previste dalla legge. Non costituiscono base di calcolo per l'addizionale le imposte calcolate sui redditi a tassazione separata e quelle applicate come ritenute alla fonte a titolo definitivo. Ai fini del calcolo dell'addizionale si considerano le dichiarazioni IGR 2010 e i certificati rilasciati dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 29 della Legge 13 ottobre 1984 n.91.

Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale:

- i lavoratori dipendenti non fiscalmente residenti in territorio (frontalieri);
- i soggetti che nell'esercizio 2010 hanno beneficiato dei contributi di cui al fondo per interventi connessi alla politica dei redditi.

L'addizionale è riscossa dall'Ufficio Tributario mediante formazione di un ruolo speciale di riscossione, ai sensi della legge 2004/70 con scadenza 29 febbraio 2012.

L'imposta addizionale è compensata direttamente dall'Ufficio Tributario con gli eventuali crediti per imposta IGR, riferiti all'esercizio fiscale 2010, vantati dal contribuente. In ragione di quanto precede, l'iscrizione a ruolo di cui al comma precedente avviene solo per l'eccedenza dell'imposta addizionale rispetto al credito IGR risultante dalla dichiarazione.

L'imposta addizionale è comunque dovuta nella misura minima di euro 10,00 fatti salvi i casi di esenzione di cui al precedente terzo comma e i casi in cui l'imposta netta dovuta dal contribuente è pari a zero.

Qualora il contribuente presenti dichiarazioni integrative che modificano in aumento l'ammontare dell'imposta netta dovuta rispetto al dato presente in dichiarazione, questi è tenuto al versamento all'Ufficio Tributario, all'atto della presentazione della dichiarazione integrativa, della somma di imposta addizionale calcolata sulla maggiore imposta netta dovuta. L'imposta addizionale è altresì dovuta nel caso di dichiarazioni nulle qualora l'imposta netta sia maggiore di zero.

Qualora dall'attività di controllo o accertamento sui redditi 2010 ai sensi della Legge 13 ottobre 1984 n.91 il contribuente sia tenuto anche successivamente al 31 dicembre 2011 al pagamento di una maggiore imposta rispetto a quella risultante dalla dichiarazione, su tale ammontare è dovuta altresì la maggiorazione del 15% pari alla misura dell'imposta addizionale.

In caso di mancato pagamento verranno attivate le procedure di riscossione coattiva di cui al Titolo III Legge 2004/70.

#### **Art.14**

L'imposta straordinaria sui redditi da pensione, di cui all'articolo 51 della Legge 22 dicembre 2010 n.194, è riscossa dall'Istituto per la Sicurezza Sociale e dall'Ufficio Generale Contabile mediante una ritenuta operata alla fonte da effettuarsi nel mese di dicembre sui redditi da pensione dell'esercizio 2011. L'imposta riscossa, secondo le modalità previste dal presente articolo, viene riversata all'Ufficio Tributario per l'accertamento in entrata sul capitolo 20 – imposta generale sui redditi dell'esercizio finanziario 2011.

L'imposta di cui al precedente comma 1 è applicata nella misura del 5% sulla quota di pensione netta che eccede gli €2.500,00 mensili, per ogni mensilità percepita. Per l'individuazione del reddito da pensione imponibile si procede alla somma di tutte le pensioni ordinarie in capo ad un unico titolare.

Sono esenti dall'applicazione dell'imposta i contribuenti per i quali sia avvenuta la revoca del reddito da pensione nel corso dell'esercizio 2011.

Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, la ritenuta a titolo d'imposta di cui al presente articolo si applica anche alle pensioni erogate nell'esercizio 2012 ma riferite all'anno 2011.

#### **Art.15**

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 28 novembre 2011/1711 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Gabriele Gatti – Matteo Fiorini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Valeria Ciavatta*